

**LA “STRATEGIA UNITARIA” DI GIUSEPPE DOSSETTI  
NELLA ELABORAZIONE DELLA COSTITUZIONE**

di

*Nicola Occhiocupo*

*(Professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università di Parma)*

27 luglio 2011

1. La Costituzione italiana, ad oltre sessant’anni dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 1948, in condizioni politiche, economiche, sociali, culturali, interne ed internazionali, profondamente mutate rispetto a quelle esistenti all’epoca della sua elaborazione ed approvazione, da parte dell’Assemblea Costituente (1946-1947); la Costituzione italiana, dicevo, conserva la sua attualità e validità, come ho scritto più volte secondo i riferimenti contenenti nella nota (1).

Attualità e validità che derivano non certo da una visione mitologica, acritica, quindi, della Legge fondamentale, ma dai suoi contenuti: la sua ispirazione di fondo, i principi fondamentali, gli elementi che caratterizzano la forma di stato e la forma di governo, in essa delineate; elementi che non sono superati, come spesso si sente ripetere, ma sono ancora idonei a soddisfare i bisogni delle persone e della società di oggi.

Il Legislatore costituente, memore dei movimenti politici, affermatasi in diversi Paesi, tra cui il nostro, dopo la prima guerra mondiale, che avevano provocato, l’asservimento, fisico e morale, allo Stato di milioni di persone, le leggi razziali, le tragedie della Shoah, la seconda guerra mondiale, con i suoi 55 milioni di morti ed altri tragici eventi; il Legislatore costituente fece la sua scelta: “oggetto particolare” della Costituzione da approvare deve essere la persona

umana, soggetto, fondamento, fine dell'ordinamento nuovo, di cui elemento essenziale e costitutivo è la dignità, titolare di diritti e di doveri, consustanziali ad ogni persona e, quindi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili, indivisibili. Una persona che è persona nella società, nella concretezza della sua esperienza di vita vissuta in rapporto con i suoi simili, nella multidimensionalità dei suoi bisogni, materiali e spirituali, immanenti e trascendenti, che cerca di soddisfare nella concreta realtà di una società pluralista, articolata in molteplici formazioni sociali (famiglia, scuola, chiese, partiti, sindacati, imprese, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane) in cui l'individuo plasma la sua personalità.

2. Tale concezione trova la sua consacrazione nell'art. 2 della Costituzione, che «riconosce» e «garantisce» i diritti che alla persona fanno capo, tutti i diritti - politici, economici, civili, sociali - indivisibili, come è indivisibile la persona, nella sua unità sociale, proclamati «inviolabili», e sancisce la stretta correlazione fra il «godimento» dei diritti e l'«adempimento» dei doveri, qualificati «inderogabili», di solidarietà politica, economica e sociale.

L'art. 2 contiene l'idea madre, il principio ispiratore di tutta la Costituzione: la persona, nella sua dimensione sociale, valore originario e finale dell'ordinamento repubblicano, che rappresenta, tra l'altro, il superamento della concezione individualistica, tipica delle Costituzioni ottocentesche, e dell'idea, esaltata del fascismo, della priorità e della subordinazione della persona allo Stato, racchiusa nella formula mussoliniana: «Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato».

Si comprende come dalla scelta di fondo fatta dal Legislatore costituente, all'inizio della sua attività, derivi una serie di norme e di istituti che prescrivono alla Repubblica, ovvero a tutti i poteri pubblici, territoriali e non, di operare per rimuovere, secondo quanto è scritto nell'art. 3, ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, come storicamente si è verificato e si verifica, non consentono alla persona di salvaguardare la sua dignità, il raggiungimento del suo pieno sviluppo, l'effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economia e sociale del Paese.

In coerenza con questa impostazione, è anche il principio fondamentale contenuto nel primo comma dell'art. 1 che la «Repubblica è fondata sul lavoro», dal momento che il lavoro è elemento di vita e di sviluppo della persona, criterio di qualificazione del merito. Spetta alla Repubblica, ovvero a tutti i poteri pubblici, di determinare le condizioni per dare effettività al principio fondamentale.

In questa ispirazione di fondo, trovano fondamento, dunque, le norme contenute nella prima parte della Costituzione (1-54) e la stessa sistematica della Parte I (principi fondamentali: 1-12; rapporti civili: 13-28; rapporti etico-sociali: 29-34; rapporti economici: 35-47; rapporti politici: 48-54) da cui è possibile desumere anche una serie espressa di diritti «inviolabili», consustanziali alla persona ed alle formazioni sociali, che la Repubblica, non crea, ma riconosce, garantisce, promuove, come recita appunto il predetto art. 2, oltre la primazia della stessa Costituzione, intesa come «legge superiore» con il conseguente controllo di costituzionalità.

3. La fecondità della citata ispirazione è emersa, tra l'altro, in tutta la sua portata di attualità, nella sentenza n. 75 del 17-18 febbraio 1992 della Corte costituzionale concernente la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato). Non interessa, in questa sede, esaminare le diverse questioni di costituzionalità, sollevate nei ricorsi proposti dalle province di Bolzano e di Trento, dichiarate peraltro non fondate. Preme, piuttosto, sottolineare che la Corte ha colto l'occasione per fare alcune importanti affermazioni di carattere generale, che sembra opportuno richiamare, nei profili essenziali, da cui si può ricavare, anche la vitalità e la modernità della predetta ispirazione.

La Corte, dunque, precisa innanzitutto che il volontariato costituisce «un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di individui», che «sfugge a qualsiasi rigida classificazione di competenza», potendo trovare spazio e realizzarsi «in qualsiasi campo materiale della vita comunitaria», statale, regionale e locale. Il Giudice delle leggi sostiene che esso, «quale modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità», rappresenta «l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini». La Corte tiene, inoltre, a rimarcare la dimensione sociale e, correlativamente, solidarista, chiarendo come il volontariato è «la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale» e sottolineando che la solidarietà è il principio per il quale «la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa». Un principio, secondo la Corte, che «comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti*

*socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente». E, nel rilevare come il volontariato partecipi della «natura» dei diritti fondamentali, il Giudice delle leggi tiene a specificare che la partecipazione assume la connotazione di «istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti dei doveri pubblici o dei comandi dell'autorità».

La Corte costituzionale, con la citata sentenza, in parallelo con il legislatore, ha dato effettiva connotazione e voce alla dimensione sociale di persona accolta nella Costituzione.

Nella sentenza n. 500 del 29-31 dicembre 1993, sempre la Corte tiene a sottolineare come «la moderna visione della dimensione della solidarietà [contenuta nella sua sentenza n. 75 del 1992], andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, mentre, per altro verso, mira ad ottenere - non solo dallo Stato, dagli enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì da tutti i cittadini - la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale, nonché la sanità».

4. Una ulteriore conferma della attualità della ispirazione della Costituzione e dei principi che da essa scaturiscono, direttamente ed indirettamente può individuarsi nei non pochi atti internazionali, approvati dall'ONU e da altri organismi internazionali, dal 1948 ad oggi, nelle Costituzioni di diversi Stati, europei e non, specie dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, oltre che negli stessi Trattati dell'Unione Europea e nella Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, ora inserita nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, nel cui «preambolo» si legge, tra l'altro: «I popoli d'Europa, nel creare tra loro una visione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; essa si basa nel principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

Al di là dei problemi molteplici riguardanti natura, limiti, inadeguatezze, ambiguità della Carta e dei Trattati, mi sembra si possa dire, che, nell'ordinamento comunitario, si sia aperta ormai una nuova prospettiva nell'adozione di azioni per la tutela e lo sviluppo delle persone viventi nello spazio europeo, e che tra il nostro e l'ordinamento comunitario si va sempre più verso una fase di integrazione.

5. Un riferimento, sia pure breve, occorre fare alla parte seconda della Costituzione dove sono previsti organi ed istituti della forma di governo parlamentare, prescelta nella seduta del 5 settembre 1946, dalla Seconda Sottocommissione, con l'approvazione dell'ordine del giorno, presentato dal deputato e noto giurista Tommaso Perassi. Esso stabilisce l'adozione della forma di governo parlamentare, da disciplinarsi, però, con diversi correttivi, onde evitare l'instabilità dell'azione di governo e le degenerazioni del parlamentarismo, e con la istituzione di una pluralità di organi - Camera, Senato, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, giudici ordinari, amministrativi, contabili. Ciascuno di essi con una propria sfera di competenza, che non si contrappone né è separata l'una dall'altra, ma reciprocamente armonizzata, secondo il principio non della separazione dei poteri, ma dei *checks and balances*; ciascuno istituzionalmente preposto, nell'ambito delle competenze prefissate, a concorrere a dare concretizzazione alla ispirazione, ai principi, alle libertà, ai diritti consacrati nella prima parte della Costituzione. Ad integrazione degli istituti della forma tradizionale di governo parlamentare, con l'obiettivo di assicurare una partecipazione reale del popolo alla vita democratica, è previsto il referendum abrogativo.

È da dire, tuttavia, che le soluzioni adottate, nella parte seconda, non sempre sono coerenti con la richiamata ispirazione di fondo e, comunque, non hanno dato i risultati sperati anche per la crisi che, per ragioni diverse, ha colpito i partiti, con riverberi negativi ed immediati nelle istituzioni.

6. Sembra opportuno fare un accenno, necessariamente fugace, ad almeno altre due «novità» contenute sempre nella parte seconda della Costituzione.

La prima occupa l'intero Titolo V, dedicato alle Regioni, Province, Comuni ed ora anche Città metropolitane, come traduzione, peraltro, del principio fondamentale pluralistico di cui agli artt. 2 e 5. Quest'ultimo, in particolare, è dedicato alle autonomie locali, che la Costituzione riconosce e promuove come comunità storicamente esistite ed esistenti, che concorrono a costituire l'ordinamento della Repubblica.

La «novità» è ben evidenziata dal Presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, il quale nella «Relazione al progetto di Costituzione», scrive, tra l'altro: «L'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione è nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia [...]. Non si tratta soltanto, come si diceva allora [nel Risorgimento] di 'portare il governo alla porta degli amministrati', con un decentramento burocratico e amministrativo, sulle cui necessità tutti oggi concordano; si tratta di 'porre gli amministrati nel governo di sé medesimi'»: la tendenza si ricollega alle rivendicazioni di libertà, che sono la grande nota di questo momento storico: di tutte le libertà, anche degli enti locali come «società naturali». Riecheggia più viva, in questa atmosfera, l'affermazione di Mill che nelle autonomie locali si ha un "ingrandimento della persona umana", e che "senza istituzioni locali una nazione può darsi un governo libero, ma non lo spirito della libertà"».

La «novità» configura, tra l'altro, un ordinamento statale di tipo federale, come si dice oggi, che stenta, tuttavia, a trovare una efficiente sistemazione, nonostante i tentativi di riforma, specie dopo la revisione dell'intero Titolo V del 2001. Questo rende sempre più urgente il superamento del bicameralismo paritario e la realizzazione di un collegamento istituzionale delle entità territoriali con la suprema organizzazione statale, secondo l'idea, contenuta nel «Progetto di Costituzione», ripresa e sviluppata nel mio lavoro *La Camera delle Regioni*.

7. La seconda «novità» attiene alla creazione della Corte costituzionale, dovuta anche alla scelta, racchiusa già nell'art. 1, della supremazia della Costituzione, «legge superiore» rispetto a tutti gli altri atti normativi, con la sua rigidità ed il suo contenuto. Esiste, quindi, un rapporto «genetico» tra l'idea di Costituzione e l'organo preposto a garantirne ed a promuoverne l'essenza e le finalità, come sostiene Giorgio La Pira, nella seduta plenaria dell'Assemblea Costituente, il 28 novembre 1947, il quale, come ho ricordato nel lavoro *La Corte costituzionale: «esigenza intrinseca» della Costituzione*, sottolinea, tra l'altro, che la creazione dell'organo rappresenta «una esigenza intrinseca della Costituzione, di natura giuridica e politica, di difesa della persona e dalla comunità».

La Pira sintetizza, con parole estremamente significative, ancor oggi valide ed attuali, la funzione ed il ruolo della Corte, nell'ordinamento nuovo: «Che senso ha la Corte costituzionale? Perché deve esserci una Corte costituzionale? A me pare che sia essenziale. Noi abbiamo creato una legge base, come si dice, una norma base, che è la Costituzione, la quale determina per il futuro legislatore delle condizioni, dei limiti, degli orientamenti. Allora, se c'è una legge base la quale è suscettibile di violazione da parte del legislatore futuro, la

conclusione è evidente: deve esistere un organo giurisdizionale il quale accerterà, se queste violazioni avvenissero, il verificarsi di tali violazioni. Quindi, se esiste una norma base, quale è la Costituzione, e se questa è suscettiva di violazione, deve esistere una funzione giurisdizionale e un organo appropriato che questa funzione eserciti. Per coronare l'edificio costituzionale, come si corona un edificio con un tetto o una volta, ci vuole per forza una Corte costituzionale. Se c'è questa giurisdizione speciale, ci deve essere un organo particolare. Nè si può dire: ricorriamo alla giurisdizione ordinaria, perchè si potrebbe eccepire che la giurisdizione ordinaria con i suoi organi ordinari di giurisdizione si riferisce a legge ordinaria, a quella che si chiama legge successiva, derivata, ma non alla legge base, alla norma base, appunto perchè tale, ha caratteri speciali e, pertanto, caratteri speciali devono avere la giurisdizione e l'organo correlativi. Quindi, per queste ragioni, data cioè l'essenza e la finalità della Costituzione rigida, l'esistenza di una Corte costituzionale è indispensabile. Se vogliamo che il nostro edificio sia completo, è necessario mettere questa volta».

La Corte costituzionale, negli oltre cinquant'anni della sua attività, nel difficile, travagliato contesto politico, economico e sociale, attraversato dal nostro Paese, ha garantito ed ha reso operante il principio di legalità, ha fatto «valere l'imperio della Costituzione», ha dato effettività a quelle norme programmatiche, proiezioni della richiamata ispirazione di fondo, che sono a fondamento dello Stato sociale di diritto nella Costituzione delineato.

8. Le indicazioni e le considerazioni svolte, pur nella loro necessaria brevità, mi sembra siano sufficienti a far comprendere come il nostro Paese abbia una Costituzione che, nonostante difetti ed insufficienze, che nessuno nega, rappresenta un modello, nell'alveo del costituzionalismo moderno e contemporaneo, che ha anticipato, peraltro, impostazioni oggi diffuse in Costituzioni di altri Paesi e in atti della Comunità internazionale, specie per quanto riguarda i diritti civili, politici, sociali, culturali.

Come poté verificarsi questo «miracolo», per adoperare un termine utilizzato da uno dei Maestri del diritto pubblico italiano e componente dell'Assemblea Costituente, Vittorio Emanuele Orlando, pur insoddisfatto di non poche soluzioni contenute nel testo costituzionale?

Una puntuale riproposizione e rivisitazione di alcuni momenti dei lavori dell'Assemblea Costituente possono essere utili ed istruttivi sia per conoscere sempre di più e meglio genesi e protagonisti di quell'evento, decisivo nella storia del Paese, sia per ricostruire legami indispensabili, oggi, fuori da pregiudizi ideologici, per cercare di ritrovare (o trovare)

una effettiva unità del frantumato tessuto della nostra società intorno a valori, principi fondamentali del vivere civile, nello scenario internazionale di oggettiva complessità.

Il merito è dell'Assemblea Costituente. Eletta dai cittadini italiani, uomini e donne, il 2 giugno 1946, rappresentativa di tutte le componenti della società, essa, in meno di due anni, nelle condizioni drammatiche in cui il Paese si trovava per la tragedia della guerra, compì, dunque, il «miracolo» di approvare, quasi all'unanimità, il testo costituzionale. Nel pomeriggio del 22 dicembre 1947, il Presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, proclama il risultato della votazione, a scrutinio segreto, per appello nominale: deputati presenti e votanti 515; maggioranza richiesta 258; voti favorevoli 453; voti contrari 52.

9. È doveroso ricordare, tuttavia, i protagonisti dell'evento storico, quei componenti dell'Assemblea che ebbero il merito di lavorare per arrivare, attraverso un delicato e complesso processo di elaborazione e di formulazione dei diversi articoli dell'atto, a quel risultato «miracoloso».

Tra essi, spicca il trentatreenne Giuseppe Dossetti, professore di diritto ecclesiastico, eletto all'Assemblea per la circoscrizione di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, dopo una campagna elettorale a favore della scelta repubblicana, (il 2 giugno 1946, i cittadini italiani dovevano scegliere anche tra Repubblica e Monarchia), e dopo la partecipazione alla lotta antifascista, la presidenza del CLN di Reggio Emilia e la elezione, il 3 agosto del 1945, a vicesegretario nazionale della Democrazia Cristiana, incarico che lascia il 7 marzo 1946, la partecipazione alla Consulta Nazionale, istituita, nell'aprile 1945, con il compito di dare pareri al governo e di preparare studi per l'Assemblea Costituente.

Egli era dotato di una fede profonda, alimentata, prima di tutto, dai suoi genitori, di una solida formazione giuridica, politica e culturale in generale, acquisita nell'ambiente dell'Università Cattolica di Milano, dove era approdato subito dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita nell'Università di Bologna, nel 1934, discutendo la tesi in diritto ecclesiastico, e dove aveva stabilito rapporti con docenti come Giuseppe Lazzati, Amintore Fanfani, Antonio Amorth, Don Carlo Colombo, Sofia Vanni Rovighi, Paolo Bontadini e Giorgio La Pira. Questi periodicamente si riunivano, a casa del Prof. Umberto Padovani, per trattare problemi di ordine religioso, politico e sociale, in vista anche dell'auspicata fine del regime fascista, e per pensare ed elaborare programmi per il futuro del Paese, e non solo. Alcuni degli amici (Lazzati, Fanfani, La Pira) costituiscono, per diverso tempo, il nucleo stabile del gruppo conosciuto come «dossettiano».



Trasferitosi a Roma, nell'agosto de 1945, per incarichi assunti a livello nazionale, Dossetti usufruisce della collaborazione degli amici del gruppo «milanese» (Lazzati, Fanfani, La Pira), eletti all'Assemblea Costituente, il 2 giugno 1946, e con cui fonda il movimento «Civitas Humana», editrice, nel 1947, della rivista «Cronache sociali», ristampata opportunamente di recente, essendo strumento indispensabile per conoscere compiutamente la storia politica, economica, culturale del nostro Paese.

Non è possibile soffermarsi ulteriormente, come pur si dovrebbe e potrebbe, sulla biografia di Giuseppe Dossetti.

I dati forniti, pur non esaustivi, possono aiutare a comprendere come egli, al momento della sua elezione alla Assemblea Costituente, avesse alle spalle una esperienza politica ed umana di primissimo piano, una brillante carriera accademica, una vasta formazione culturale, risultato il tutto di non pochi talenti di cui era in possesso.

Il lavoro, d'altra parte, non intende nè è una delle tante, correnti «sintesi» su Dossetti, non avendo avuto nè avendo, tra l'altro, l'obiettivo di iscrizione al «già affollato club» dossettiano, come argutamente ha rilevato Alberto Melloni, noto studioso dell'opera di Dossetti. Il lavoro più semplicemente vuole dare qualche informazione utile per far conoscere meglio, direttamente, attraverso il riferimento dei lavori dell'Assemblea Costituente, il contributo, essenziale e lungimirante, di Giuseppe Dossetti alla elaborazione ed approvazione della Costituzione vigente, i cui profili fondativi sono, tra l'altro, il frutto della sua creatività e della sua sapienza giuridica e politica.

10. Questo ruolo egli soprattutto svolse nella Commissione per la Costituzione e nella Prima Sottocommissione.

L'Assemblea, infatti, si era articolata nella *Commissione per la Costituzione*, formata da 75 membri, presieduta da Meuccio Ruini, e in tre Sottocommissioni, con il compito di redigere la nuova Costituzione: la **prima**, presieduta dal democristiano Umberto Tupini, composta dai socialisti Basso, Mancini e Lombardi; dai democristiani Caristia, Corsanego, Dossetti, La Pira, Merlin Umberto, Moro; dai comunisti Iotti Leonilde, Marchesi, Togliatti; dal repubblicano De Vita; dal demolaburista Cevolotto, dal liberale Lucifero, dal qualunque Mastroianni; la **seconda**, presieduta dal comunista Umberto Terracini; la **terza**, presieduta dal socialista Gustavo Ghidini.

Proprio agli inizi dei lavori della Commissione, il 23 luglio del 1946, emergono subito le doti di leader di Dossetti. Anche a nome di altri deputati, egli presenta una mozione d'ordine riguardante un articolato progetto di regolamento dei lavori della Commissione. Il

giorno dopo, il 24, il Presidente Ruini comunica che sempre Dossetti gli ha rimesso un «nuovo schema» di ripartizione dei temi per le previste tre Sottocommissioni, condiviso da Terracini - precisa il Presidente - il quale ritiene anche che su di esso «si potrebbe realizzare l'accordo». Lo schema di Dossetti viene approvato: la **Prima** Sottocommissione dovrà occuparsi dei «diritti e doveri dei cittadini»; la **Seconda** dell'«organizzazione dello Stato»; la **Terza** dei «lineamenti economici e sociali».

Il 25 luglio, dopo ampia discussione, la Commissione approva il regolamento per il suo funzionamento nel testo presentato da Dossetti ed approva altresì la composizione delle tre Sottocommissioni.

È la Prima Sottocommissione ad assumere, per la natura dei temi da trattare e per le personalità di cui era composta, una funzione trainante nel processo di elaborazione del testo costituzionale. Giuseppe Dossetti si trova, tra l'altro, in compagnia di Giorgio La Pira e di Aldo Moro a lui vicino dai primi tempi romani, come del resto Costantino Mortati, collocato nella Seconda Sottocommissione. Amintore Fanfani è componente nella Terza.

11. All'inizio dei lavori della Prima Sottocommissione, il 26 luglio 1946, è uno dei membri originari del gruppo «dossettiano», Giorgio La Pira, a tracciare la strada in cui la Sottocommissione doveva incamminarsi: «definire un sistema integrale organico dei diritti della persona e dei diritti degli enti sociali – compresi quelli economici – in cui la persona si espande. In tal modo sarà data una fisionomia della struttura sociale e giuridica della Costituzione. Egli ritiene utile il riferimento ad altre Costituzioni, come, ad esempio, quella sovietica del 1936 e quella di Weimar, ma non a quella, in corso di approvazione in Francia, che riecheggia il tipo di Costituzione dell'89, che ritiene debba essere respinto da tutti».

Interviene, subito dopo, Dossetti il quale, dopo aver detto che la Sottocommissione può entrare anche nel merito dei diritti economici, in coordinamento con i lavori della Terza Sottocommissione, coglie l'occasione per affermare che «la Costituzione dovrà apparire come un tutto organico, e nella sua interpretazione non si dovrà aver riguardo soltanto a questa o a quella norma, ma si dovrà scendere all'esame dello spirito informatore di tutto il sistema costituzionale». Egli propone di elaborare uno schema di lavoro, una specie di indice dei diritti e dei doveri del cittadino, e di nominare, a tal fine, uno o due relatori in modo che la discussione possa prendere «un tono di assoluta concretezza».

Viene nominato un «Comitato ristretto» composto da Basso, Moro, Cevolotto, con il compito di presentare l'indice concordato della Sottocommissione. Nella seduta del 30 luglio 1946, Moro dichiara che il Comitato ha predisposto un elenco sistematico dei diritti e dei

doveri del cittadino, che illustra, e sottolinea l'esigenza, già posta da La Pira e Dossetti, di inserire nella Costituzione «dichiarazioni che avrebbero soprattutto una funzione educativa, in quanto una Costituzione deve avere anche un valore di insegnamento per il popolo. Queste dichiarazioni di principio dovrebbero corrispondere all'orientamento antifascista che è comune a tutti i membri della Commissione». Le dichiarazioni di principio sono: 1) Autonomia della persona umana di fronte allo Stato; 2) Eguaglianza di valore della persona e diritti all'eguale trattamento; 3) Solidarietà tra gli uomini nella vita sociale e nel lavoro comune.

Seguivano quattro parti: la prima, intitolata significativamente «l'uomo», articolata in tre capitoli: libertà civili, libertà sociali; libertà politiche; la seconda parte dedicata alla famiglia; la terza, allo Stato; la quarta dedicata ai rapporti tra lo Stato ed altri ordinamenti giuridici, distinta in due capitoli: lo Stato e l'ordinamento internazionale e rapporti tra Stato e Chiesa. Una ampia serie di complesse questioni, che suscitano un vivace dibattito, in cui intervengono Cevolotto, Lucifero, Basso, La Pira, Grassi, Togliatti, Marchesi, con dichiarazioni rivelatrici del modello di Costituzione di adottare. In questo contesto, ben sette volte prende la parola Dossetti, in modo sempre breve ed incisivo, con una chiara visione sistematica delle questioni sul tappeto, con un linguaggio sempre misurato, diretto a trovare convergenze, specie con Togliatti.

Alla fine, muovendosi con estrema concretezza, avanza una proposta che consente alla Sottocommissione di giungere ad una conclusione della discussione. Egli indica «uno schema molto sintetico che non pregiudichi le definitive decisioni, nel quale distinguerebbe una prima parte, l'uomo e il cittadino, come titolo generale, comprendente tre capitoli: i rapporti civili, i rapporti sociali ed economici ed i rapporti culturali; una seconda parte sulla famiglia ed una terza sullo Stato e l'ordinamento giuridico. Ad ognuno di questi punti potrebbero essere assegnati uno o più relatori, nelle cui relazioni potrebbe svolgersi una discussione particolareggiata».

La Sottocommissione prende per base lo schema formulato da Dossetti e nomina i vari relatori, due per ogni tema: 1) principi dei rapporti civili (relatori La Pira, Basso); 2) i principi dei rapporti sociali (economici) (relatori Togliatti, Lucifero); 3) i principi dei rapporti sociali (culturali) (relatori Moro, Marchesi); 4) i principi dei rapporti politici (relatori Mancini, Merlin U.); 5) la famiglia (relatori Corsanego, Iotti); 6) lo Stato come ordinamento giuridico (i rapporti con gli altri ordinamenti: l'internazionale e l'ecclesiastico) (relatori Cevolotto, Dossetti).

La Sottocommissione viene riconvocata per il 9 settembre. In questa fase iniziale dei lavori dell'Assemblea Costituente, emerge anche l'abilità politica di Dossetti, il quale, nei momenti decisivi, interviene, in sintonia con La Pira e Moro, per risolvere i problemi.

12. Il 9 settembre, dopo la pausa estiva, Giorgio La Pira presenta la sua relazione, di ampio respiro, rivelatrice della profonda cultura teologica, filosofica, giuridica, politica, dell'inimitabile afflato mistico-religioso, come risulta dai suoi scritti, precedenti e coevi alla elezione all'Assemblea Costituente.

La relazione di La Pira è diretta a dare una compiuta «architettura costituzionale» del nuovo Stato, ispirata dalla concezione che è «lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato» e che «esiste una anteriorità della persona rispetto allo Stato, l'uomo ha valore di fine e non di mezzo perché la natura dell'uomo è spirituale e trascende, quindi, tutti i valori del tempo».

La Costituzione italiana nasce - egli afferma - dalla «dura esperienza dello Stato totalitario il quale non si limitò a violare questo o quel diritto fondamentale dell'uomo: negò in radice l'esistenza di diritti originari dell'uomo anteriori allo Stato: esso anzi, accogliendo la teoria dei "diritti riflessi", fu propugnatore ed esecutore di questa tesi: - non vi sono, per l'uomo, diritti naturali ed originari; vi sono soltanto "concessioni" e questi "diritti", che possono essere in qualunque momento cancellati o limitati dallo Stato». Nasce da qui, egli avverte, anche l'esigenza di «premettere» alla Costituzione una «dichiarazione dei diritti dell'uomo» sia in omaggio alla tradizione giuridica occidentale sia soprattutto «come affermazione solenne della diversa concezione dello Stato democratico, che riconosce i diritti sacri, inalienabili, naturali del cittadino, in opposizione allo Stato fascista, che, con l'affermazione dei diritti riflessi, e cioè della teoria che lo Stato è la fonte esclusiva del diritto, negò e violò alla radice i diritti dell'uomo».

Egli ritiene che «i diritti naturali imprescrittibili» della persona umana debbono essere certamente quelli indicati nella «Dichiarazione» del 1789, «integrati», tuttavia, con i cosiddetti diritti sociali, e fundamentalmente con il diritto al lavoro ecc., e con i diritti delle «comunità fondamentali nelle quali l'uomo si espande». Egli spiega che, in questo modo, si arriva «alla teoria del cosiddetto pluralismo giuridico che riconosce i diritti del singolo ed i diritti delle comunità e con questo dà una vera integrale visione dei diritti imprescrittibili dell'uomo».

Ne deriva, sottolinea La Pira, una riforma della struttura sociale e politica dello Stato, per cui ogni uomo ha una sua funzione ed un posto nel corpo sociale, funzione e posto che

dovrebbero essere definiti dal cosiddetto «Stato professionale», che fissa le posizioni di tutti nel corpo sociale.

13. La relazione di La Pira suscita molte perplessità ed un vivace dibattito e Togliatti, pur dichiarando di vedere in essa una base di discussione, rileva, tra l'altro, che essa «pecca di un eccesso di ideologia che ha carattere filosofico e religioso».

A sbloccare la situazione è Giuseppe Dossetti. Egli cerca di attenuare la impressione negativa, provocata nei deputati non cattolici della Sottocommissione dalla relazione del deputato siculo-fiorentino e dagli articoli proposti, criticata appunto per «l'eccesso di ideologia», filosofica e religiosa, da cui sarebbero pervasi. L'obiettivo suo dichiarato è quello di trovare un «terreno di intesa», «il consenso di tutti», su una «impostazione ideologica comune a tutti».

In non più di quattro ore di dibattito, due per ogni seduta, nei giorni 9 e 10 settembre, egli prende cinque volte la parola, cercando di fornire e di cogliere punti di accordo, che emergono, negli interventi di Lelio Basso e Palmiro Togliatti ed anche di Roberto Lucifero. Il momento è delicato ed importante e merita di essere ancora una volta richiamato per comprendere proprio il ruolo di Giuseppe Dossetti.

È appena il caso di ricordare che, in queste sedute, sarebbe nato il cosiddetto «compromesso», ritenuto una delle caratteristiche della Costituzione, su cui si sono appuntate e si appuntano ancora le critiche di chi non ha voluto e non vuole comprendere che, in ogni caso, il «compromesso» è connaturato all'idea di stessa di democrazia.

Il cosiddetto «compromesso» stenta a nascere anche perché esiste una comprensibile diffidenza tra i membri della Sottocommissione. Non si deve dimenticare, come ho rilevato nel volume *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, in cui ho ricostruito, tra l'altro, la genesi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, che si è all'inizio dei lavori; i deputati, tra l'altro, non si conoscono abbastanza. È un elemento questo che affiora più volte, tanto che Basso non ha difficoltà ad augurarsi apertamente che i componenti della Sottocommissione cerchino di «conoscersi meglio» e lo stesso Dossetti progetta l'opportunità di «riunione» con gli altri interlocutori, Togliatti e Basso, soprattutto, per cercare, appunto, un accordo sulla base «di quella intesa, che è già nei cuori, per cui l'una parte non ha motivo di temere i *dona* dell'altra».

Dossetti è, dunque, alla ricerca appassionata non del «compromesso», quanto di qualcosa di più profondo e incisivo: l'intesa. Dopo aver dato assicurazione che «nessuno vuole affermare qui una ideologia cattolica», egli cerca di chiarire i «punti sintetici della

relazione La Pira, sui quali tutti avrebbero dovuto essere d'accordo»; e individua questi «punti» nella «anteriorità della persona di fronte allo Stato», affermazione che dà certo alla Costituzione «una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti», e nel riconoscimento che «questa anteriorità della persona si completa nella comunità in cui la persona si integra, e cioè nella famiglia, nelle associazioni sindacali..., in un pluralismo sociale che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate».

Pur di raggiungere il suo obiettivo, Dossetti non esita a dichiarare che, se la formulazione data da La Pira può aver dato luogo ad equivoci, ebbene questi potranno essere «subito rimossi» e per la stesura degli articoli «sarà sempre possibile accordarsi e impostarla diversamente».

L'essenziale è che venga fatto salvo il «concetto fondamentale dell'anteriorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce» nel predetto pluralismo sociale, anche per consentire al giurista, quando andrà ad interpretare la Costituzione, di risalire alla sua «impostazione logica» di fondo. Di qui, l'ennesimo richiamo «all'opportunità di definire i principi fondamentali ai quali deve essere ispirata la dichiarazione dei diritti, che debbono dare la fisionomia sintetica del nuovo Stato e dei rapporti tra i cittadini e lo Stato», e su cui «è necessario sia riscontrato il consenso di tutti».

Preoccupato di ottenere soprattutto il consenso delle sinistre, Dossetti non esita a riprendere, in un momento successivo, la parola, perché «vuole aggiungere un altro argomento per una intesa. Ritiene – egli dichiara – che il marxismo non si ispiri, benché qualcuno ritenga il contrario, ad un materialismo volgare, ma ad un materialismo raffinato, di carattere superiore, che non rifugge da questa visione dell'uomo». E, intervenendo sulla relazione svolta, il 10 settembre, da Basso, Dossetti tiene a precisare di essere «perfettamente d'accordo» con l'esponente socialista, più che con l'onorevole Lucifero, in ordine al riconoscimento della esistenza dei «diritti primigeni fondamentali» della persona umana, e della «necessaria solidarietà, ad un tempo, di tutte le persone le quali sono chiamate a completarsi a vicenda mediante la molteplice organizzazione della società moderna».

14. Togliatti, a sua volta, è pronto a riconoscere che «le espressioni dell'onorevole Dossetti offrono un ampio terreno d'intesa», a dichiararsi «d'accordo», pur senza voler entrare per ora nel merito dei vari argomenti trattati, nella valutazione del rapporto tra le persone e lo Stato, nel ritenere che «un regime politico, economico e sociale, è tanto più progredito quanto più garantisce lo sviluppo della persona umana», e nel riconoscere, quindi, che può «essere

indicato come il fine di un regime democratico quello di garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana».

Dopo il ricordato «riconoscimento», operato da Dossetti, della ispirazione non «volgare, ma raffinata» del marxismo, il leader comunista, nel riprendere subito la parola, riconferma la possibilità di raggiungere «un accordo», evitando, però, «il richiamo diretto nella Costituzione delle ideologie da cui deriva una determinata posizione. Poiché si parte da un'esperienza politica comune, anche se non da una comune esperienza ideologica, questo dovrebbe offrire un terreno di intesa».

Dossetti, a questo punto, presenta un ordine del giorno, come «riassunto» della discussione. In esso, si respinge sia «una visione soltanto individualistica» della impostazione che si intende dare ad una dichiarazione dei diritti dell'uomo sia «una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali». Vi si afferma, invece, che «la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che:

- a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;
- b) riconosca ad un tempo la necessità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiosa, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;
- c) che perciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato».

Nell'ordine del giorno Dossetti, vengono ribaditi i punti qualificanti della relazione La Pira, ma la formulazione è tale da lasciare spazio al «consenso di tutti».

L'ordine del giorno non sarà posto in votazione. Perplessità e diffidenze persistono. Concetto Marchesi, nel corso del suo intervento, ricorda il virgiliano *Timeo danaos et dona ferentes*. Dossetti se ne rende ben conto e, pur di trovare un terreno di intesa, non ha difficoltà a dichiarare che è ormai necessario sgomberare il campo da presupposti ideologici, di mettere da parte, se del caso, lo stesso suo ordine del giorno, e rinnova l'auspicio di giungere alla redazione concordata almeno di un primo articolo. Sarebbe – egli afferma – «una iattura immeritata alla buona volontà comune non raggiungere un accordo nella questione di principio».

15. Concorda sulla opportunità di raggiungere una intesa l'altro relatore, Lelio Basso.

Egli dichiara, prima di tutto, di dissentire sul «concetto della priorità della persona umana sulla società organizzata a Stato», dal momento che, se «lo Stato non è venuto prima della persona, nemmeno la persona è venuta prima dello Stato e non può esistere come tale, senza la società nella quale vive».

Ma, nonostante le diverse premesse ideologiche sottese alla formulazione degli articoli proposti da La Pira e da lui, Basso riconosce che entrambi, ed autonomamente, sono «pervenuti ad alcune conclusioni concrete sostanzialmente concordanti», che le «notevoli differenze» possono essere superate facendo ricorso «a quel patrimonio culturale comune dal quale ciascuno ha tratto le fonti della propria convinzione» e, comunque, «ponendo mano senz'altro alla elaborazione degli articoli», prescindendo dalle affermazioni di principio.

La Pira raccoglie il messaggio di Basso e tiene a chiarire di «essersi soprattutto ispirato, nella sua relazione, alle considerazioni di carattere filosofico giuridico contenute nel preambolo di quella Costituzione francese, elaborata prima del 2 giugno, che pure fu il risultato di una prevalenza socialcomunista»; preambolo che contiene il riconoscimento di diritti che si riallacciano alle più pure tradizioni della civiltà occidentale, che ovviamente rientrano, tiene a sottolineare, in quel «patrimonio comune cui ha accennato l'onorevole Basso».

La Pira va oltre e, proseguendo nella ricerca dell'intesa unitaria, sostenuta da Dossetti, riconosce che «il patrimonio culturale comune» non deve limitarsi a quello proprio del mondo occidentale, ma deve essere integrato dalla «considerazione dei principi consacrati ad esempio nella Costituzione russa, che può avere particolare valore soprattutto nella disciplina da darsi alle comunità, specialmente di lavoro, nelle quali si espande la persona umana».

16. La Pira spiega ancora le ragioni del perché egli non ha voluto «ispirarsi tanto al preambolo della Costituzione francese che alla Costituzione russa»: evitare «ogni insanabile frattura di carattere ideologico» tra le forze rappresentate in Assemblea Costituente. E dichiara che egli si è limitato a fornire «una accentuazione della spiritualità nel quadro di quello che suol definirsi nuovo materialismo storico: spiritualità che può e deve conciliarsi, in una Costituzione italiana, con la concezione pluralista della società».

A seguito dell'intervento di Lucifero il quale auspica, tra l'altro, di discutere l'ordine del giorno Dossetti per poter arrivare o ad una «conclusione concordata» o comunque ad una «chiarificazione» tra gli schieramenti, riprende la parola Dossetti il quale si dice persuaso che



si potrà giungere ad una «conclusione concordata», in quanto ormai «i punti di coincidenza tra la sua tesi e quella dell'onorevole Basso sono molto maggiori» di quel che si ritiene. Ed egli coglie l'occasione per ribadire che la Costituzione, prescindendo da impostazioni ideologiche «non potrà non affermare energicamente che l'uomo, la persona ha dei diritti anteriori allo Stato», che «lo Stato non conferisce, ma riconosce. Questo è un punto essenziale ed in questo deve stare il fondamento primo di ogni Costituzione, senza di che ogni Costituzione sarebbe viziata all'origine».

Dossetti, dopo aver ricordato che la concezione cristiana cui si ispira non considera la persona sotto un punto di vista meramente individualistico, richiama il contenuto del suo ordine del giorno e tiene ancora a sottolineare come «il riconoscere innanzitutto l'esistenza di diritti, primigeni, che lo Stato deve rispettare non significa per nulla limitazione del senso di socialità, perché nell'atto stesso in cui l'esistenza di tali diritti viene riconosciuta si deve logicamente supporre e si suppone una struttura sociale capace non solo di difenderli in astratto, ma di realizzarli in concreto». Egli si dice convinto di trovare «una formula comune che dia il senso della visione unitaria che deve avere la nuova Costituzione italiana» e prospetta l'opportunità di una riunione con Basso per cercare un accordo «sulla base di quella intesa che è già nei cuori, per cui l'una parte non ha motivo di temere i *dona* dell'altra».

Alla «strategia unitaria» di Dossetti e di La Pira dà una mano anche Aldo Moro il quale interviene, il 10 settembre, subito dopo Togliatti, per ribadire che il dissenso non è «radicale» e che è opportuno affermare, proprio perché si vuole dare vita ad uno Stato democratico e non totalitario, la priorità e l'autonomia della persona di fronte allo Stato, la dignità della persona umana, che deve essere «il punto essenziale di riferimento» in uno Stato democratico.

17. Dalla lettura dei lavori emerge chiaramente il desiderio degli intervenuti al dibattito di trovare una intesa, su un punto, che tutti avvertono di grande importanza, come quello relativo ad una dichiarazione dei diritti dell'uomo, idonea a dare il senso della «visione unitaria» che si intende consacrare nella Costituzione. È il liberale Lucifero, ad esempio, al termine delle sedute del 9 e 10 settembre, a proporre che i due relatori, Basso e La Pira, «si riuniscano per concretare gli articoli» sui quali la Sottocommissione dovrà deliberare. La Sottocommissione stabilirà, di lì a poco, che i relatori, insieme al Segretario, Grassi, dell'Unione nazionale democratica, si incontrino «per accordarsi sul testo di un progetto unitario di articoli», da sottoporre alla sua approvazione.

Nella seduta dell'11 settembre, viene finalmente presentato il testo «unitario» di due articoli, in cui è riassunto il risultato delle precedenti discussioni. Si tratta della prima stesura di quelli che diventeranno gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il primo articolo recita: «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

Il secondo articolo: «Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad un uguale trattamento sociale.

È compito della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana ed il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa».

Dopo un breve dibattito, che non tocca l'intesa raggiunta, il testo del primo articolo risulta approvato nella formulazione seguente: «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia, la libertà e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo sia come singolo sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

Lo stesso schieramento approva il secondo articolo, con qualche variazione.

Il testo del primo articolo subisce modifiche da parte del Comitato di redazione. Non è dato sapere le ragioni delle modifiche apportate. Nella adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, nella seduta del 24 gennaio 1947, il predetto primo articolo approvato dalla Sottocommissione, divenuto articolo 6 del «Progetto di Costituzione», viene sottoposto all'esame della Commissione nella seguente formulazione: «Per tutelare i principi sacri e inviolabili di autonomia e dignità della persona, e di umanità e giustizia tra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

Dossetti avanza delle riserve per talune modiche di sostanza, più che di forma, intervenute, come quella relativa alla affermazione della garanzia dei semplici «diritti di libertà». Il testo della Sottocommissione prevedeva, invece, il riconoscimento e la garanzia di

tutti i diritti e non soltanto di quelli strettamente qualificati, secondo la classificazione tradizionale, come «diritti di libertà».

Dopo qualche altro intervento, il Presidente dichiara approvato l'art. 6, salvo successive revisioni, nel senso auspicato da Dossetti.

L'Assemblea Costituente, in seduta plenaria, approva, il 24 marzo 1947, un nuovo testo di quelli che diventeranno i vigenti articoli 2 e 3, che sostanzialmente ricalca il testo approvato nella Prima Sottocommissione e nella Commissione.

18. Ho riportato i lavori della Commissione e della Prima Sottocommissione, nella loro prima fase, perché, come detto, è il momento in cui matura e si realizza, pur tra inevitabili contrasti, tensioni, opposizioni, divisioni, l'intesa tra la componente dossettiana della Democrazia Cristiana (Dossetti, La Pira e Moro) e la componente comunista e socialista (Togliatti e Basso), in parte, quella liberale (Lucifero).

La Costituzione, nella visione di Dossetti e dei suoi amici, non deve essere il prodotto di un «compromesso» in cui le parti in gioco, animate da presupposti ideologici differenti e contrapposti, si fanno reciproche concessioni. Essa deve essere il risultato di una comune convergenza di ordine culturale e politico, tra le grandi forze popolari del secolo passato, su una comune concezione di persona, di società, di stato, e deve anche avere una più «profonda originalità», rispetto alle Costituzioni precedenti, con uno «Stato nuovo» rispetto a quello passato.

L'intesa viene raggiunta, come si è visto con il puntuale richiamo ai lavori parlamentari, sul principio che la persona è «anteriore» allo Stato, ha diritti antecedenti allo Stato e che lo Stato li riconosce e garantisce, non li costituisce sulla sua dimensione sociale. Sostiene Dossetti che «il concetto fondamentale della anteriorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, che darebbe essere gradito alle correnti progressive rappresentate [in Assemblea], può essere affermato con il consenso di tutti».

È convinzione di Dossetti, ripetuta in più occasioni, come si evince dai suoi interventi in Assemblea, nelle sue diverse articolazioni, che «non si possa edificare un nuovo Stato accontentandosi di stabilire certe particolarità del potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario: bisogna scendere alle radici dello Stato e definire i diritti fondamentali della persona, non solo nei riguardi del singolo, ma anche della comunità sociale».

Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, con conseguenze pesanti e laceranti anche per il nostro Paese, è necessario costruire, dice Dossetti, «una Costituzione che dà

veramente un volto nuovo al nostro Stato, che assicuri a tutti gli italiani una democrazia effettiva, integrale, non solo apparente e formale, ma veramente sostanziale, una democrazia finalmente umana».

19. Con il modello di società, di democrazia, di costituzione, di stato, maturato nel drammatico periodo precedente il lavoro in Assemblea Costituente, si comprende, quindi, la strategia di Dossetti per trovare una intesa comune, unitaria, tra le differenti forze politiche presenti in Assemblea, su tutti i temi in discussione.

Il contributo di Dossetti si rivela sempre puntuale e lungimirante. Ad un certo momento dei lavori, il Presidente Terracini lo indica come il *deus ex machina*.

Magistrale, tra gli altri, il suo intervento, il 21 marzo 1947, nella seduta plenaria dell'Assemblea Costituente, sui rapporti tra Stato e Chiesa, sulla base dell'art. 5 del «Progetto» di Costituzione, divenuto il vigente art. 7.

È appena il caso di notare che la predetta strategia non sempre ottiene i risultati desiderati, specie nelle sedute plenarie dell'Assemblea, per tutta una serie di ragioni, tra cui le divisioni all'interno della Democrazia Cristiana ed il clima di scontro politico nel Paese, accentuatosi a seguito anche dell'acuirsi dei contrasti tra i blocchi contrapposti formatisi nel dopoguerra, con conseguenze dirompenti nel nostro Paese.

Resta, comunque, pietra miliare del costituzionalismo contemporaneo l'intesa sui vigenti articoli 2 e 3 della Costituzione e sui principi fondamentali, ricca di effetti validi ed attuali, ancora oggi, ed alla cui luce debbono, peraltro, essere interpretati tutte le altre norme costituzionali.

Aveva ragione Paolo Barile quando scriveva che «la cultura dei Costituenti non era una cultura del passato, ma anzi, sorprendentemente, del futuro. Essa li portò a scrivere una Costituzione che, come Gustavo Mahler diceva della sua musica, “era destinata non ai contemporanei, che erano sgradevolmente colpiti dalla sua novità, ma ai posteri”».

20. La Costituzione repubblicana può continuare ad essere, dunque, la bussola che porta ad orientare sempre più e meglio il processo di liberazione, di promozione, di sviluppo della persona umana, di ogni persona umana, e della società, in uno stato che sia effettivamente al servizio della persona.

Sia consentito di ripetere, anche in questa sede, che la situazione di crisi in cui il Paese si trova; le disfunzioni gravi delle e nelle istituzioni, centrali e locali; l'enorme debito del bilancio pubblico; i ritardi nelle riforme strutturali dell'economia; la diffusa corruzione

politica e morale; i costi enormi della politica; lo scempio del paesaggio; l'emergenza ambientale ed altri fenomeni ben noti, non sono da addebitare ad una Costituzione malfatta e invecchiata, ma ad una classe politica che, per ragioni diverse, non ha realizzato, se non in parte, il modello di società e di stato in essa delineato.

Riaffermare, tuttavia, l'attualità e la modernità della ispirazione di fondo e dei principi fondamentali che da essa derivano non vuol significare, come ho scritto tante volte, rifiuto di riforme, quasi che la Costituzione sia un atto sacro, quindi intoccabile.

Ricordo, tra l'altro, che, nel 1975, pubblicai un lavoro, intitolato *La Camera delle Regioni*, con cui proponevo proprio una modifica della Costituzione, con la trasformazione del Senato in «Camera delle Regioni», nell'intento di trovare soluzione ai problemi del sistema bicamerale paritario e dei rapporti tra stato e regioni, nel processo di costruzione di uno stato di tipo federale, per adoperare la terminologia odierna, avviato in Assemblea Costituente.

Non si è affatto contrari, quindi, a riforme di norme costituzionali, che, alla luce dell'esperienza, abbiano mostrato l'usura del tempo e delle circostanze, purché esse siano ben definite e delimitate, e dirette non ad istituzionalizzare forme di governo di tipo plebiscitario o cesaristico, ma a realizzare l'ordinamento statale, delineato nel testo costituzionale del 1948, idoneo, come ho tante volte scritto e ripetuto, non certo per amor di tesi, a soddisfare i bisogni delle persone viventi nella società di oggi.

È urgente ed indispensabile penetrare nelle radici della Costituzione, come auspicava, dopo cinquant'anni dalla sua approvazione, proprio Giuseppe Dossetti, in una lezione magistrale sul tema «Costituzione e riforme», tenuta il 26 aprile 1995, su mio invito, nell'Aula Magna dell'Università Studi di Parma. Egli invitava soprattutto i giovani a non avere «prevenzioni rispetto alla Costituzione del 1948, solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. La Costituzione Americana è in vigore da duecento anni, e in questi due secoli nessuna generazione l'ha rifiutata o ha proposto di riscriverla integralmente, ha soltanto operato singoli emendamenti puntuali al testo originario dei Padri di Philadelphia, nonostante che nel frattempo la società americana sia passata da uno Stato di pionieri a uno Stato oggi leader del mondo ... Cercate di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principi fondanti e quindi di farvela amica e compagna di strada. Essa, con le revisioni possibili e opportune, può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente aspirare; vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino vogliate procedere e per qualunque meta vi prefissiate».

Essa, sottolineava ancora Dossetti, può ancora essere «una luce orientatrice e una forza aggregante, capaci, concorrendo altri fattori, di vivificare una nuova intesa fra tutte le componenti tradizionali del nostro popolo, e di stimolare e presiedere a una ripresa collettiva che non si faccia perdere, forse per sempre, l'ora della storia».

L'esortazione di Giuseppe Dossetti è da estendere anche ai meno giovani, che, oltretutto, nel travagliato percorso della democrazia italiana, hanno potuto constatare direttamente come la Costituzione, nonostante contrapposizioni anche violente e vicissitudini varie, sia stata garante di libertà, di eguaglianza, di pace, di giustizia.

## NOTA

Tematiche e problematiche sintetizzate nel lavoro sono sviluppate in miei scritti precedenti, tra cui: *La Camera delle Regioni*, Giuffrè, Milano, 1975; *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Giuffrè, Milano, 1995; *La Corte Costituzionale: “esigenza intrinseca” della Costituzione repubblicana*, Laterza, 2006, ora nel volume *Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico” dinamico e indissolubile*, Giuffrè, Milano, 2010, 1 ss.; *Piccola storia dell’attualità della Costituzione*, il Mulino, 4, 2006; *Costituzione e riforma dello Stato*, in *federalismi.it*, n. 7/2009; *La Corte Europea dei diritti dell’uomo dà il suo imprimatur all’autodichia della Camera dei Deputati e degli altri organi costituzionali dello Stato italiano*, ne *Il Diritto dell’Unione Europea*, 2, 2010; *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, nel volume *20 anni di Antitrust. L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, t. 1, Giappichelli, Torino, 2010; *Persona umana e Costituzione. Attualità e validità di una scelta*, in C. Mirabelli (a cura di), *La Costituzione repubblicana*, Roma, 2010.

Sulla figura e sull’opera di Giuseppe Dossetti, esiste ormai una vasta letteratura. V. almeno, tra gli scritti recenti: Alberto Melloni, “*Cronache sociali*”. *La produzione di cultura politica come filo della «utopia» di Giuseppe Dossetti*. Si tratta della introduzione alla edizione anastatica integrale della rivista «*Cronache sociali*» 1947-51, il Mulino, Bologna, 2005; Enrico Galavotti, *Il giovane Dossetti*, il Mulino, Bologna, 2006; Luigi Giorgi, *Giuseppe Dossetti. Una vicenda politica 1943-1958*, Scriptorium/Ikon, Milano, 2007; Paolo Pombeni, *Un riformatore cristiano nella ricostruzione della democrazia italiana. L’avventura politica di Giuseppe Dossetti 1943-1956*, nell’antologia *Le “Cronache sociali” di Giuseppe Dossetti (1947-1951)*, Diabasis, Reggio Emilia, 2007, e nelle opere citate ampi riferimenti bibliografici.

Sul contributo di Dossetti ai lavori dell’Assemblea Costituente v., innanzitutto, per gli «Atti dell’Assemblea Costituente», la pubblicazione in otto volumi, curata dal Segretariato generale della Camera dei Deputati, Roma, 1971. In particolare, per la prima fase dei lavori della Prima Sottocommissione, da me ampiamente utilizzati, v. il Vol. VI, 303 ss. V., inoltre, Giuseppe Dossetti, *La ricerca costituente 1945-1952*, il Mulino, Bologna, 1994, volume contenente tutti gli interventi in Assemblea di Dossetti, curato da Alberto Melloni il quale è Autore anche della introduzione: *L’utopia come utopia*, della cronologia e bibliografia di Dossetti. V., inoltre, il volume di Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione democrazia italiana (1948-1978)*, il Mulino, Bologna, 1979, ed ivi ulteriore bibliografia.

Sul ruolo di Dossetti all'Assemblea Costituente e sui rapporti con la Santa Sede, che seguiva da vicino, al massimo livello, i lavori della Costituente, fondamentale il recentissimo volume dello scrittore gesuita Giovanni Sale, *Il Vaticano e la Costituzione*, Jaca Book, Milano, 2008.